



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 122 del 14/06/2018

OGGETTO: **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) AI SENSI DELLA LEGGE 219/2017**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **giugno**, con inizio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 22/12/2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata;

Visto in particolare l'art. 4 che stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

Considerato che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all'uopo previsti;

Viste le indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con circolare n. 1 in data 08/02/2018, prot. 0000409, che di seguito si riportano:

- 1) l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- 2) l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla;
- 3) all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;
- 4) la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.

Ritenuto pertanto necessario, nonostante la disciplina della materia sia ancora in divenire, tutelare il diritto dei cittadini per quanto riguarda la scelta dei trattamenti relativi al fine vita

e, pertanto, opportuno istituire un apposito registro comunale per l'annotazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), al fine di dare pieno compimento alla normativa in vigore, e in particolare all'art. 4, comma 6, della citata Legge n. 219/2017;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Settore competente;

Preso atto della irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi della vigente normativa, come attestato dal Responsabile del Settore Finanziario;

Vista la Legge 22/12/2017, n. 219;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Istituire, nel Comune di Castellana Grotte apposita registrazione cronologica PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)", di cui all'art. 4, comma 6, L. n. 219/2017 che potrà essere in modalità cartacea o digitale. La funzione di registrazione sarà esclusivamente quella di iscrivere in ordine progressivo le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) presentate dai cittadini residenti nel Comune di Castellana Grotte. Le DAT dovranno essere redatte in forma scritta e contenere l'eventuale indicazione del "fiduciario" e di un eventuale secondo "fiduciario" che interviene solo nel caso di morte o impedimento motivato del primo "fiduciario". Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;

Stabilire che il documento in originale dovrà essere presentato personalmente dal dichiarante, residente nel Comune di Castellana Grotte, per essere custodito presso il Comune. L'Ufficiale di Stato Civile procederà alla registrazione cronologica e rilascerà in tempo reale ricevuta di deposito riportante, l'indicazione dei dati anagrafici del disponente, data, firma e timbro dell'Ufficio oltre al numero della registrazione;

Stabilire che il documento conservato presso il Comune possa essere consegnato, a richiesta e per gli usi di legge, esclusivamente al dichiarante stesso e al fiduciario. Le dichiarazioni, dopo le registrazioni di ufficio, saranno conservate in apposito archivio riservato e prelevate solo a richiesta dei soggetti sopra citati. I dati contenuti nella dichiarazione, in quanto considerati sensibili, non sono in nessun caso trattati dal Comune, se non al fine della conservazione del documento, eventualmente anche in formato digitale, o dell'estrazione di copie, nei termini di cui sopra.;

Specificare:

- che la DAT potrà essere **revocata, sostituita o modificata** dal dichiarante in qualunque momento;
- in caso di **revoca**, il documento depositato verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata dall'Ufficiale nella registrazione iniziale;

- in caso di **sostituzione**, il documento originale depositato verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata dall'Ufficiale nella registrazione iniziale ed al nuovo documento sarà assegnato un nuovo numero cronologico;
- in caso di **modificazione**, il documento modificativo presentato con le medesime modalità di cui sopra, sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il riferimento alla registrazione del documento originale; tra le modificazioni è ricompresa anche la nomina successiva, la revoca o la modificazione del fiduciario;

Sarà cura di chi deposita il documento indicante le proprie DAT di consegnarlo all'eventuale nuovo Comune di residenza;

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni;

Stabilire che il deposito della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) e la registrazione della stessa avranno l'esclusivo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della fonte di provenienza e del fiduciario. L'Ufficiale di Stato Civile non svolgerà in nessun caso alcuna funzione di consulenza o di assistenza alla stesura della DAT, ma si limiterà ad attestare la data della sottoscrizione e l'identità del dichiarante e dell'eventuale fiduciario, quindi gli interessati dovranno presentarsi al medesimo con la dichiarazione già redatta e predisposta. Il Comune non si assume alcuna responsabilità sulla completezza, ammissibilità e rispondenza delle dichiarazioni alle leggi;

Disporre la distruzione delle DAT depositate decorsi dieci anni dalla morte del dichiarante;

Rinviare alla disciplina di legge ogni altro aspetto;

Attribuire al Responsabile del Settore IV – Ufficio dello Stato Civile l'individuazione delle modalità di registrazione alla luce dei principi sopra riportati; il servizio sarà svolto previo appuntamento;

Di dare mandato al medesimo Responsabile del Settore IV di procedere con tutti gli atti organizzativi e di comunicazione necessari per garantire piena applicazione alla Legge n. 219/2017 per quanto di competenza comunale;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 08/06/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della vigente normativa.

Castellana Grotte, 08/06/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 944

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 15/06/2018 al 30/06/2018.

Castellana Grotte, 15/06/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **14/06/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 15/06/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone